



SCADENZE NOVEMBRE 2015

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 ottobre con l'applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dello 0,50% annuo dal 17 ottobre fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 – Sanzione pecuniaria IVA;

8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

IVA MENSILE E TRIMESTRALE – Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al 3° trimestre 2015 (per i contribuenti che hanno optato per il versamento dell'IVA trimestrale) o relativa al mese di ottobre (contribuenti mensili). I codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

6033 – Versamento IVA trimestrale- 3° trimestre;

6010 – Versamento IVA mensile ottobre.

IRPEF – Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L'acconto dell'addizionale comunale 2015 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;

2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);

3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);

4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);

5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);

6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod.1038);

7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);

8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
- 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice 1040);
- 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
- 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).

CONDOMINIO – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a ottobre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

- 1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della rata delle imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre 2015 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E OCCASIONALI) - Scade il termine entro il quale i committenti devono versare all'INPS il contributo sui compensi pagati ai collaboratori, ai lavoratori occasionali e ai venditori porta a porta nel mese di ottobre 2015 nella seguente misura:

- 27,72% per i liberi Professionisti
- 30,72% per i parasubordinati non assicurati obbligatoriamente, né pensionati
- 23,50% per i liberi professionisti, Associati, Parasubordinati già assicurati o pensionati

Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. Le predette aliquote sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2015 è pari a euro 100.324,00.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - Scade il termine per il versamento dei contributi alla gestione INPS dei parasubordinati sui compensi pagati nel mese di ottobre 2015 agli associati in partecipazione. Per l'anno di competenza 2015 i contributi vanno versati applicando ai compensi l'aliquota del 30,72% per coloro che non hanno altre coperture previdenziali e del 23,50% per i pensionati e gli iscritti ad altri fondi di previdenza. Si ricorda che il contributo è per il 45% a carico dell'associato e per il restante 55% a carico dell'associante. Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

TFR AL FONDO TESORERIA DELL'INPS – Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell'Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di ottobre 2015 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO – Va effettuato il pagamento dei contributi all'**Enpals** relativi al mese di ottobre 2015.

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di ottobre 2015, incluse eventuali addizionali.

TICKET LICENZIAMENTI – Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti effettuati durante il mese di settembre 2015 (Inps circolare n. 44/2013).

ARTIGIANI E COMMERCianti – Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2015 calcolata sul cd minimale (contributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell'impresa familiare.

VERSAMENTO RATA INAIL – Ultimo giorno per effettuare il versamento della quarta e ultima rata del premio assicurativo dovuto per l'autoliquidazione 2014/2015, ossia il restante 25% che va maggiorato di interessi.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

ENASARCO - Termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2015.

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

INTRASTAT – Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati ad ottobre (operatori mensili).

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE

VOLUNTARY DISCLOSURE - Termine di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all'estero (D.L. n. 153/2015).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell'ultima rata delle imposte e/o contributi rateizzati (a giugno, luglio o ad agosto 2015) da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2015 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca". Per il pagamento dell'imposta di registro si deve utilizzare il modello "F24 con elementi identificativi – Elide", e i seguenti codici tributo:

1500 – Imposta di registro per prima registrazione;

1501 – Imposta di registro per annualità successive;

1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto; 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;

1504 – Imposta di registro per proroghe del contratto.

ACCONTO IRPEF – Ultimo giorno utile per versare la seconda o unica rata di acconto dovuto per il 2015 dalle persone fisiche. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 4034: IRPEF acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione: Anno di riferimento: 2015.

ACCONTO CEDOLARE SECCA – Deve essere versata, se dovuta, la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sugli affitti di unità immobiliari abitative. Il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è 1841 e l'anno di riferimento: 2015.

ACCONTO NUOVI MINIMI – Scade il termine per effettuare, se dovuto, il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva 2015. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 1794 – Imposta sostitutiva per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione.

ACCONTO IRES – Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della seconda o unica rata dell'acconto dovuto per il 2015 da parte dei soggetti aventi esercizio sociale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre. Il codice tributo da indicare nella delega F24 è il 2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione (anno di riferimento: 2015). Per il versamento della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta dalle società cosiddette "non operative", il codice tributo per versare la seconda rata di acconto è il 2019.

ACCONTO IRAP – Scade il termine per effettuare il versamento dell'acconto IRAP dovuto per il 2015 (persone fisiche titolari di partita IVA, società di persone e soggetti assimilati). Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 3813: IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione. Anno di riferimento: 2015.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

ACCONTO PATRIMONIALE – Scade la seconda o unica rata dell'acconto 2015 dell'IVIE e dell'IVAFE, cioè l'imposta patrimoniale dovuta da chi detiene immobili, investimenti o altre attività all'estero. I codici tributo da indicare nel modello F24 sono:

4045 – IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – acconto seconda rata o acconto unica soluzione;
4048 – IVAFE - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

GESTIONE SEPARATA INPS – Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata o unica rata di acconto dei contributi dovuti per il 2015 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza. Il versamento deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre 2015.

DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre 2015.

ARTIGIANI E COMMERCianti, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE – I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l'anno in corso (anno 2015). Il versamento va fatto con modello F24.

PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI – I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l'anno in corso (anno 2015). Il versamento va fatto con modello F24.

MARTEDÌ 1 DICEMBRE

VOUCHER (BUONI LAVORO) – Inizio periodo delle "vacanze natalizie" (terminerà il 10 gennaio 2016) durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n. 49/2013).